

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CALIMERO – ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice Civile*, della Legge Nazionale 6 giugno 2016, n. 106 e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e sue successive modifiche, un'associazione di volontariato avente la seguente denominazione: **ASSOCIAZIONE CALIMERO - ODV**, da ora in avanti denominata "*Associazione*", con sede legale nel Comune di Ferrara (FE) e con durata illimitata, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART. 2

(Scopi, finalità e attività)

L'ASSOCIAZIONE CALIMERO - ODV è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento continuativo, prevalentemente in favore di persone terze con disabilità o più in generale svantaggiate, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, indicate all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

lett. a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

lett. k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

lett. p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

lett t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*

avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Ciò che caratterizza l'Associazione è la volontà di condivisione di momenti di svago e di amicizia con persone disabili e/o svantaggiate, che hanno poche occasioni per vivere esperienze di socializzazione al di fuori delle proprie famiglie o da strutture istituzionali.

Il primo obiettivo dell'Associazione è quindi quello di realizzare dei rapporti di amicizia reali e profondi tra tutti i partecipanti alle attività, ed è divenuto valore fondante l'associazione, elemento irrinunciabile per creare un ambiente sereno, accogliente e stimolante.

Partendo da queste premesse, l'ASSOCIAZIONE CALIMERO - ODV si propone (a titolo esemplificativo e non esaustivo) di promuovere, organizzare, gestire attività

- ricreative
- socializzanti
- culturali
- sportive
- formative
- assistenziali
- lavorative

- di accoglienza

a favore di persone disabili o svantaggiate, finalizzate alla loro crescita psicoaffettiva, al potenziamento delle autonomie personali, sociali e di movimento nell'ambiente, allo sviluppo delle capacità di socializzazione e di organizzazione, al perseguimento del benessere psicofisico, all'inserimento nel mondo del lavoro e sociale nonché, più in generale, al miglioramento della qualità di vita loro e dei loro familiari.

L'Associazione potrà inoltre:

- stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o di ricerca fondi;
- svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

ART. 3

(Membri dell'Associazione)

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguirne gli scopi e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico nel rispetto dei precisi limiti di cui all'art. 32 co. 2 del D. Lgs. 117/2017. Il numero degli aderenti è illimitato.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Ammissione ed esclusione degli associati)

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno a perseguire gli scopi associativi, attenersi al presente statuto ed osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, trascorsi 6 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5

(Diritti e doveri degli associati)

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa annuale;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 6 **(Organi dell'Associazione)**

Sono *Organi* dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- il Revisore dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso per lo svolgimento di tali funzioni, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione stessa.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

ART. 7 **(Assemblea)**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati al momento della convocazione, in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa dell'anno in corso.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può ricevere più di una delega.

Si applicano i cc. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (in forma cartacea e/o informatica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogniqualvolta il Presidente, almeno tre membri del Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino la necessità: negli ultimi due casi il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro il termine di 20 giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati (in proprio o per delega), e in seconda convocazione – che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima – qualunque sia il numero degli associati presenti (in proprio o per delega).

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri Organi eventuali;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sui ricorsi avverso l'eventuale diniego deliberato dal Consiglio Direttivo alla richiesta di ammissione come associato;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e il regolamento di elezione degli organi associativi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle linee strategiche generali dell'Associazione;
- delibera e approva qualsiasi regolamento interno e relative modifiche;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo e da eventuali regolamenti associativi.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione/fusione/scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione occorre la presenza – in proprio o per delega – di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio associativo occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, in proprio o per delega.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici), nominati dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni per la durata di 3 anni.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge, per Statuto o per regolamento di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere al proprio interno il Vice Presidente e il Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio o rendiconto consuntivo su proposta del Tesoriere e l'eventuale Bilancio sociale, entrambi da sottoporre alla delibera di approvazione dell'assemblea;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- inviare l'apposito sollecito agli associati che non abbiano versato nei termini previsti la quota associativa;
- deliberare la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- assumere gli impegni di spesa per l'attività ordinaria dell'associazione e in attuazione delle linee programmatiche approvate in sede di bilancio previsionale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

I consiglieri cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decesso o per eventuale revoca, decisa dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di cessazione di uno o più consiglieri l'Assemblea degli associati provvederà alla loro sostituzione nella prima seduta utile successiva. I consiglieri subentranti rimangono in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui nel corso del mandato venga meno il 50% dei consiglieri eletti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto. In tal caso decade anche il Presidente il quale provvede a convocare l'Assemblea entro un mese per procedere a nuove elezioni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra gli associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni 4 mesi e comunque ogniqualevolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente lo ritenga opportuno, mediante avviso scritto (cartaceo e/o telematico) da recapitare almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, su iniziativa del Presidente e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano di età; esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del

Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio è ritenuto valido quando siano presenti tutti i suoi componenti.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali esperti, consulenti o altre figure, sia associati che non associati, coinvolti dagli argomenti all'ordine del giorno: essi possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando le informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile consecutivamente per tre mandati e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decesso o per eventuale revoca, decisa dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La funzione di Presidente è incompatibile con incarichi politici sia di carattere elettivo (es. sindaco, consigliere di ente pubblico) che amministrativo (es. assessore).

Coordina e fa sintesi delle attività dell'associazione, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari e delle indicazioni dell'assemblea degli associati, avvalendosi della collaborazione dei consiglieri e di tutti i soci. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di Controllo, e – in casi eccezionali di necessità ed urgenza – prende decisioni ed assume impegni da ratificare nelle prime riunioni di Consiglio Direttivo ed Assemblea utili.

Il Presidente convoca l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo e li presiede, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri associati di volta in volta scelti in assemblea e/o nel Direttivo; compie gli atti necessari a rendere esecutive le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente (anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di dimissioni o revoca del Presidente:

- se questi contestualmente non si dimette o non viene revocato anche dal ruolo di consigliere, il Vice Presidente, che lo sostituisce, convoca entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente;
- in caso di decesso, o di contestuali dimissioni o revoca dal ruolo di consigliere, si procede a reintegrare il Consiglio come previsto dall'art. 8 del presente Statuto; di conseguenza, il Vice Presidente dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30

giorni per l'elezione del nuovo Presidente, mentre il membro vacante del Consiglio Direttivo stesso verrà reintegrato in occasione della prima Assemblea utile. Il Presidente subentrante rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 10 (Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decesso o per eventuale revoca, decisa dall'Assemblea.

Il Tesoriere:

- incassa i contributi ed effettua i pagamenti per conto dell'Associazione;
- tiene la contabilità;
- predispone il bilancio o rendiconto consuntivo annuale;
- effettua ogni altra mansione a lui attribuita dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e/o dagli eventuali regolamenti dell'Associazione.

In caso di dimissioni, decesso o revoca prima del termine del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nel corso della prima riunione utile.

ART. 11 (Organo di controllo – organo eventuale)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 12 (Revisore legale dei conti – Organo eventuale)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, nello specifico dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare, anche tra i non iscritti all'Associazione, un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee (in queste ultime, se non associato, senza diritto di voto) e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- quote associative e altri contributi degli associati;
- eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e/o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 15

(Bilancio o rendiconto consuntivo)

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o rendiconto (o altro documento economico consuntivo consentito dalle leggi) annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Una volta approvato, tale documento deve essere depositato presso il RUNTS.

ART. 16

(Bilancio sociale)

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino 1.000.000,00 (un milione) di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 17

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se nominato), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi (se nominati), tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta dell'associato di visionare i libri associativi indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale risponderà entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. I libri saranno visionabili esclusivamente all'interno delle sedi dell'Associazione e alla presenza di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di altri due associati all'uopo appositamente indicati dal Consiglio Direttivo stesso.

ART. 18

(Volontari)

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

I Volontari che svolgano in maniera non occasionale la loro attività come sopra indicato devono associarsi all'Associazione.

L'attività dei Volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalle leggi (in particolare nei limiti di quanto previsto dai cc 3 e 4 dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117), dal presente statuto, dai regolamenti dell'associazione e dal suo Tesoriere; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento o per qualificare e/o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 22 (Esenzione imposta di bollo e registro)

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

